

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, PIOVANO, COLOMBI, GIOVANNETTI, PAPA, SCARPINO, VIGNOLO, BIANCHI, BONAZZOLA RHUL Valeria, GAROLI, VERONESI, URBANI e ZICCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1972

#### Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali e norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti

ONOREVOLI SENATORI. — È questa la terza legislatura che vede riproporre con disegni di legge di varia ispirazione una legislazione per le scuole serali e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori studenti. All'inizio della 5ª Legislatura i gruppi del PCI e del PSIUP presentavano il 30 gennaio 1969 la proposta di legge a firma dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri. L'ampia relazione iniziava con le seguenti parole: « *La grave arretratezza delle strutture economiche e scolastiche del nostro Paese impedisce che sia garantito il diritto allo studio sancito dalla Costituzione a masse di giovani capaci e meritevoli. Questi — per la loro condizione economica sono posti di fronte a due scelte, parimenti dolorose e ingiuste: o rinunciare irrimediabilmente agli studi, o intraprenderli e concluderli in condizione di lavoratori-studenti a costo di enormi sacrifici individuali, senza alcun aiuto da parte della società e dello Stato* ».

Sono passati quasi 5 anni e questo giudizio — se mai — si può definire superato per difetto, perchè il fenomeno tende ad aumentare aggravato dai problemi che nascono a causa dell'inarrestato fenomeno delle migrazioni interne, che continuano a sradicare intere famiglie e giovani dalla Regio-

ne d'origine, per proiettarle in centri urbani congestionati, cresciuti solo come dormitori di lavoratori, privi dei servizi e delle attrezzature scolastiche e culturali, necessarie alla crescita dell'uomo.

Il fenomeno del lavoratore-studente non è ormai più una esperienza individuale o di gruppi ristretti di giovani, ma è divenuto sempre più un fenomeno di massa. La mancanza di statistiche ufficiali e complete (a dimostrazione del disinteresse dello Stato a questo problema) non rende possibile una analisi rigorosa delle dimensioni del fenomeno stesso; ma è possibile comunque affermare con sufficiente approssimazione alla realtà che il numero dei giovani che frequentano le scuole serali statali o private di ogni ordine tende ad avvicinarsi al 50 per cento del numero complessivo degli iscritti ai corsi statali della scuola secondaria superiore.

La spinta all'istruzione serale non si identifica più con l'esigenza di conseguire una specializzazione nel campo strettamente professionale, o comunque con il bisogno di essere facilitati nell'avviamento ad una professione, quanto dalla volontà di rompere il muro dell'ignoranza che preclude la comunicazione sociale. Questa spinta si traduce in una massa di giovani e di meno giova-

ni che ormai è prossima a toccare il milione di unità per anno.

E gran parte di tale massa nella impossibilità di trovare l'adeguata risposta da parte della scuola di Stato alla crescente domanda di istruzione serale, è costretta a ricorrere alla scuola privata, dal costo altissimo, non solo per la scarsità delle strutture scolastiche pubbliche, ma anche perchè essa sopperisce ad un'altra lacuna: quella consistente nel fatto che lo Stato non assicura i necessari recuperi con corsi abbreviati e con bienni condensati in uno. La richiesta di « tempi brevi » si riversa quindi sulla scuola privata e ciò non solo per l'urgenza della conclusione del periodo scolastico e nel tentativo di ridurre il costo economico e umano della istruzione, ma nella consapevolezza del conseguimento di una maggiore maturità personale, frutto della dura esperienza ricavata giornalmente assolvendo responsabilità sul lavoro e nella famiglia.

La società, e per essa, lo Stato, hanno un pesante debito nei confronti di quella massa che, senza retorica, può essere definita — se non la più meritevole — certo la più sacrificata, che paga un prezzo umano troppo alto per il conseguimento di un livello culturale, peraltro neppure sufficientemente elevato.

La necessità di una legislazione appropriata per le scuole serali e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori-studenti è ormai universalmente ammessa e ciò accresce le gravi responsabilità dei governi che si sono succeduti negli anni, i quali — con ostacoli precisi o con omissioni — hanno deliberatamente impedito che i disegni di legge fossero trasformati in norma operante.

Questa responsabilità è tanto più pesante in quanto non mancano davvero ammissioni significative anche da parte di personaggi e strumenti espressi dalle maggioranze di governo. In documenti ufficiali non è difficile trovare ammissioni significative, a volte attenuate da eufemismi, sulle « uscite premature » e sulla « interruzione precoce della scuola »; sulla necessità di « trovare una molteplicità di vie alla istruzione e alla educazione permanente »; sul « recupero degli esclusi »; sulla « diffusione degli studi a

*tempo parziale »*; per ipotizzare soluzioni confuse e spesso di ripiego quali « *i corsi serali per corrispondenza eventualmente integrati dall'impiego di opportune tecnologie didattiche* ».

Chi scorre il rapporto sulla situazione sociale del Paese del CNEL oppure le « proposte per un nuovo piano della scuola » del Ministro della pubblica istruzione non ha che l'imbarazzo della scelta.

« *Esiste il problema della seconda via all'istruzione (afferma la relazione del CNEL) che assume particolare rilevanza nel nostro Paese in quanto, mentre da un lato acquista peso crescente la spinta verso la promozione sociale dei giovani che sono rimasti esclusi dagli studi, dall'altro il nostro sistema scolastico non è in grado di provvedere minimamente a tale esigenza ...* ».

Dal canto suo la « proposta per un nuovo piano della scuola » sottolinea che « ... finora il sistema formativo italiano si è occupato in maniera prevalente ... dei giovani provenienti dai ceti e dagli ambienti sociali ed economici più favoriti. Così facendo esso ha finito ovviamente per accumulare un debito nei confronti delle classi adulte già inserite nelle attività produttive, tanto più grande quando si pensa che tali classi hanno sostenuto il peso finanziario dell'espansione del sistema scolastico ... ».

Nonostante la tardiva saggezza di tali osservazioni dalla entrata in vigore della Costituzione ad oggi resta un vuoto che è rappresentato dalla permanenza di quel debito dello Stato non ancora soluto, e questo debito — come abbiamo già accennato — è contratto con una massa di giovani di cui ancora una volta occorre ricordare il sacrificio e il dramma.

« *I forzati della scuola* »: questo è il giudizio che si trova ormai in ogni scritto, in ogni studio o discorso che si occupi del problema degli studenti-lavoratori.

« Ci sono molti modi di rubare a un uomo la sua gioventù — scriveva il Corriere della Sera del 30 gennaio 1970 — il più completo e sicuro è certamente quello di farne un vecchio per stanchezza. Un uomo stanco è un uomo senza libertà, che è fatta di ore non soffocate dalla spossatezza e dal sonno. E

un uomo senza meditazione e senza preghiere... è un uomo senza cultura che è un bene maturato ripensando in serenità la propria istruzione e la propria esperienza ».

Si legga la documentazione drammatica a cura di G. Levi Arian, di G. Alasia, A. Chiesa, P. Bergoglio e L. Benigni (Einaudi, prefazione di Vittorio Foa): appena comincia a girare il nastro del registratore e la pagina fedelmente ne riproduce la voce autentica, viene incontro una realtà impressionante di sacrifici e di prove che una società veramente democratica e libera non dovrebbe mai imporre ad alcuno. Emerge in primo piano l'elemento fatica: il lavoro in fabbrica, quella misura tipica di logorio, di stanchezza, di monotonia di duri conti sul salario e sull'orario: e questo non è che il primo elemento del dramma, chè il secondo è quello del tempo, delle maledette lunghissime e cortissime 24 ore in cui questi ragazzi devono calare la doppia attività: il lavoro e lo studio, e il mangiare, e il trasferirsi da un luogo all'altro, e i rapporti con la famiglia, e il sonno, e i loro stessi venti anni.

Una adeguata regolamentazione della scuola serale e il pieno riconoscimento dei diritti del lavoratore-studente non sono necessari soltanto per alleviare questo aspetto umano del problema. Assieme a quel dramma c'è l'angheria del padrone, la sua avarizia e diffidenza nei confronti del proprio dipendente che sceglie di studiare nonostante il lavoro.

Non crediamo che si possa contestare il giudizio secondo cui il datore di lavoro non gradisce la figura del lavoratore-studente. Studiando, il lavoratore si priva di energie e di attenzione che il padrone vorrebbe concentrate nell'adempimento degli obblighi di lavoro. È noto inoltre che per strappare un po' di tempo per destinarlo allo studio il lavoratore-studente a volte è costretto a ricorrere alla mutua anche perchè del resto non c'è mai di regola una difficoltà oggettiva di essere posto in malattia date le condizioni di spossatezza e di esaurimento più o meno cronici.

Per il padrone, dunque, il lavoratore-studente rende meno, perchè ha maggiori pro-

blemi, ha maggiori esigenze, è portato a sentirsi più autonomo; e poi c'è la scadenza degli esami, dello studio, che crea motivo di assenze, che pone il problema del rifiuto delle ore straordinarie o del lavoro nelle giornate festive. Come diremo appresso, si sono raggiunte alcune conquiste sul piano contrattuale, ma spesso della loro attuazione decide o l'interpretazione del padrone o il rapporto di forze interno all'azienda.

In generale, salve le eccezioni, al datore di lavoro, specie se di una grande industria, non interessa l'operaio più colto. Egli vuole che nella azienda si possa diventare caposquadra o capo-reparto non in virtù di una maturità e di una istruzione conseguita con l'istruzione frutto dell'iniziativa e del sacrificio del proprio dipendente, ma in virtù delle regole, dei principi, delle leggi che il padrone pretende che imperino nella azienda.

Ma i pesi e la frustrazione che gravano sullo studente-lavoratore non si arrestano qui. Perchè durante tutta la sua durissima e sofferta esperienza al giovane che si impone questo sacrificio resta il dubbio che ciò che sta facendo, e a quel prezzo, *non serva*.

« È il discorso dei programmi scolastici — afferma uno dei tanti lavoratori-studenti che parlano della loro esperienza — che non vanno. Dopo una giornata che mi costringe ad ammettere pure certi compromessi, devo ancora accettare l'ultimo compromesso: che è quello di studiare cose che io non pensavo neppure che avrei potuto ridire al mattino tali e quali. Tutto il programma è impostato male. Ad esempio: le materie scientifiche: invece di essere una ricerca sono niente altro che imparare a memoria quelle date cose... senza sapere perchè, senza averne una spiegazione sufficiente, senza averne una sperimentazione diretta... ».

Ciò che ci si deve chiedere è se — nonostante questi sacrifici — il giovane che se ne fa carico con coraggio possa avere almeno la garanzia di vederne un risultato, qualunque esso sia. E invece non è così.

In questa guerra quotidiana tra la volontà e la speranza — da un lato — e il conseguimento del risultato ci sono le vittime, tra cui molti caduti. E tra questi caduti non ci sono solo quelli che sono costretti prematu-

ramente a cedere alla fatica, o a non farcela più a causa del costo esorbitante in denaro e in salute. Ci sono anche quelli ai quali spesso i quotidiani dedicano titoli come i seguenti:

«Lavoratore-studente bocciato si uccide nell'auto trasformata in camera a gas. 29 anni; faceva il muratore e studiava di notte. Non frequentava ragazze perchè " sono troppo ignorante, dopo avrò tempo per loro ". Il diploma da geometra; era lo scopo della sua vita. Bocciato al Castellamonte. Nessun messaggio, ma nella sua camera ha messo in evidenza il certificato dell'Istituto con il giudizio " non maturo " ... » (*La Stampa*, Torino, 6 agosto 1970).

« Era immigrato dal Friuli. Era un ragazzo buono e serio, ma fu considerato non maturo ». (*Unità*: 7 agosto 1970).

« Sedicenne muore d'infarto nella scuola serale. Si chiamava Giovanni Badino, frequentava l'Istituto tecnico agrario di Torino » (*Unità*: 19 marzo 1971).

« A Genova: giovane pacifista si dà fuoco sotto l'arco dei Caduti. Lavorava in un bar e frequentava la scuola serale. Aveva 18 anni, si chiamava Edmondo Unterhauser. Iscritto a un corso di elettronica » (*Unità*: 20 marzo 1971).

« Uno studente lavoratore in angoscia per gli esami: festeggia con un amico il suo ventesimo compleanno e poi esce di casa e dice: vado ad uccidermi. Si è avvelenato, ed è stato salvato *in extremis*. Si chiama Giuseppe Castronuovo, frequentava l'ultimo anno del corso serale per geometri ». (*La Stampa*: 16 gennaio 1972).

« Si uccide perchè stanco di lavorare e studiare. Si chiamava Michele Pensa, 21 anni, immigrato da Bari a Milano, frequentava il 3° anno di liceo classico serale ».

Certo: si dirà che questi sono casi-limite, al limite appunto della patologia o se si vuole del grado di resistenza.

Più pertinente al discorso che vogliamo condurre è l'osservazione del fenomeno della

decimazione che ha luogo *durante l'anno* e al termine dell'anno scolastico nelle scuole serali, private o statali che siano. Decimazione che rappresenta un incalcolabile spreco di energie, di denaro, di tempo, di speranze soprattutto.

Anche in questo campo è pressochè impossibile citare delle statistiche ufficiali. Si può citare a titolo indicativo ciò che nell'anno scolastico 1969-70 è stato rilevato a Milano e a Torino.

Nel capoluogo lombardo gli studenti dei corsi serali che si sono ritirati durante l'anno dalla scuole medie inferiori civiche sono stati 602 su 2.182 iscritti (pari al 27 per cento) e dalle scuole e corsi serali di preparazione alla licenza di scuola media: 525 su 1.842 (pari al 28,2 per cento). Oltre a questi i respinti alla prima sessione in questi due tipi di scuole sono stati 181 e 99, rispettivamente l'11,4 e il 7 per cento rispetto agli scrutinati.

A Torino e provincia, nelle scuole medie serali statali su un totale di 1.665 iscritti si sono persi durante l'anno 430 studenti (il 25,8 per cento) e con i respinti alla prima sessione si arriva a 567, pari al 34 per cento del totale degli iscritti. In alcune scuole si raggiungono punte del 44,5 per cento, del 52, fino al 74 per cento! Più severa a Milano sono state nello stesso anno le falcidie nei corsi civici che non rientrano nel normale ordinamento scolastico, come i corsi di contabilità pratica e commerciale, i corsi di lingue straniere, steno-dattilografia, indirizzo professionale e artistico. Le percentuali di abbandono durante l'anno in questi casi sono rispettivamente del 42,6, del 50, del 38 e del 29,4 per cento, e complessivamente la somma dei ritirati e dei respinti alla prima sessione portano quelle percentuali a 44, 55,9, 45, 31, 35,9 per cento.

Negli Istituti serali di istruzione secondaria superiore l'abbandono durante l'anno è inferiore negli istituti privati, probabilmente a causa della clausola jugulatoria secondo cui lo studente deve comunque pagare l'importo per l'intero anno scolastico. E va ricordato che la carenza dello Stato fa sì che tutto un vasto settore dell'istruzione secondaria serale sia lasciato al monopolio della scuola privata con la conseguenza di

imporre agli studenti-lavoratori e alle loro famiglie un onere esorbitante. Non è un mistero che lo studente iscritto ad un corso privato di scuola secondaria tra tasse di iscrizione, di frequenza e di esame, libri e trasporti spende in media dalle 300 alle 350 mila lire per anno. Ciò per non parlare del mancato guadagno, che specie nell'ultimo anno che precede l'esame di maturità o di abilitazione, a causa di assenze, giornate di congedo non retribuito, eccetera, contribuisce a portare il costo complessivo dell'anno scolastico ad oltre mezzo milione all'anno per cui si può affermare che il costo complessivo di un diploma — al termine degli anni necessari per conquistarlo — può raggiungere cifre varianti dai 2 milioni e mezzo a 3 milioni.

A Torino, dove si calcola che gli studenti serali superino la cifra di 40.000 unità, è stato calcolato che dalla busta paga di essi escono circa 2 miliardi per essere prelevati in gran parte dai proprietari degli Istituti privati. E bisogna aggiungere che la pleora delle disordinate iniziative private, che gestiscono istituti a volte scadenti che pullulano spesso ai margini della legalità, e sovente con consistenti contributi dello Stato e degli Enti locali, tenderà ad aumentare, quanto più a lungo persisterà la carenza delle scuole serali statali e l'assenza di norme legislative circa il rapporto tra lo studio e il lavoro.

Di questo tipo di studio lo Stato, dunque, ha il dovere di occuparsi globalmente e senza ulteriori ritardi, non solo per frenare la speculazione di privati, ma soprattutto per assicurare a tutti — ivi compresi i lavoratori — il diritto allo studio. Una legislazione che assicuri ai lavoratori-studenti una rete adeguata di scuole pubbliche per soddisfare la loro domanda sociale di educazione contribuirà a realizzare — dopo ben 25 anni, gli articoli 3, 32, comma secondo, 34, 35, 36, comma terzo, della legge fondamentale della Repubblica: vale a dire il principio e l'impegno secondo cui: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese » (articolo 3). « È compito della Repubblica assicurare la tutela della salute » (articolo 32); « La scuola è aperta a tutti e i capaci e meritevoli hanno il diritto anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi » (articolo 34); la Repubblica cura la formazione e la elevazione professionale dei lavoratori (articolo 35); e infine che è garantito il riposo settimanale e le ferie (articolo 36).

In applicazione di questi principi e obblighi per i lavoratori-studenti devono essere risolti soprattutto tre problemi fondamentali:

1) istituzione di una vasta rete di Sezioni serali di scuole medie e secondarie statali;

2) nuovi rapporti di lavoro che assicurino al lavoratore il diritto allo studio, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario o stipendio, permessi retribuiti; assistenza adeguata;

3) riconoscimento delle qualifiche e dei titoli conseguiti attraverso gli studi.

Questi obiettivi non sono frutto di elaborazione schematica fatta a tavolino. Sono stati e sono l'oggetto di un'intenso dibattito, di una crescente mobilitazione di studenti serali e di insegnanti più sensibili alle istanze di rinnovamento della società; sono stati i temi affrontati da associazioni nazionali di studenti serali (l'Associazione nazionale studenti serali e l'Associazione italiana lavoratori-studenti) che per anni hanno denunciato all'opinione pubblica il dramma della condizione umana di centinaia di migliaia di giovani, unendo alla denuncia proposte sempre più elaborate e concrete, purtroppo restate senza risposta dai governi che si sono succeduti negli anni che vanno dal 1960 ad oggi.

Un dato positivo — l'unico della materia che è oggetto del nostro disegno di legge — è rappresentato dal crescente impegno delle organizzazioni sindacali, che in Convegni qualificati e in studi altamente responsabili sono giunte a conclusioni importanti che

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

hanno facilitato una presa di coscienza generale tra le classi lavoratrici circa il dovere di porre tra le fondamentali rivendicazioni quella di conquistare per i lavoratori il diritto allo studio.

È per questo che grazie alla lotta dei lavoratori — nelle battaglie contrattuali e in quelle per la contrattazione integrativa aziendale sono stati strappati alcuni risultati in molti casi positivi, anche se ancora non risolutivi. Tra questi è possibile ricordarne alcuni, per poter giungere alla conclusione che il movimento dei lavoratori ha già largamente superato l'iniziativa dello Stato, offrendo al legislatore la prova che esistono soluzioni e provvidenze possibili, ma che tuttavia devono essere trasformate da obiettivi raggiungibili soltanto in base ai rapporti di forza tra le parti in diritti del cittadino *acquisiti per legge*.

Non va neppure taciuto il fatto nuovo rappresentato dall'approvazione della legge n. 300 del 1970, Statuto dei diritti dei lavoratori, che all'articolo 10 sancisce il riconoscimento del diritto allo studio degli studenti-lavoratori, ma deve essere aggiunto che è stato soltanto grazie alla contrattazione di categoria o aziendale se è stato possibile, in alcuni casi e con notevoli differenze gli uni dagli altri, dare un contenuto effettivo a quel diritto. Non è superfluo fare cenno ad alcuni di questi contenuti per poterne valutare l'importanza e l'unità.

Con l'accordo aziendale del 1971 per i lavoratori del complesso FIAT viene stabilita l'erogazione di borse di studio per i figli dei dipendenti e premi di frequenza scolastica per i lavoratori dipendenti. Sono assicurati permessi retribuiti per le giornate destinate alle prove d'esame e per i due giorni precedenti. Sono anche assicurati permessi non retribuiti nella misura di 240 ore complessive (30 giorni) per gli operai o impiegati che sono iscritti all'Università; 160 ore (20 giorni) per gli iscritti alle scuole secondarie superiori; 80 ore (10 giorni) per quelli iscritti a corsi di scuole medie dell'obbligo. È anche previsto il rimborso del costo dei libri di testo, e l'assegnazione del lavoratore-studente ad un lavoro che gli permetta di acquisire cognizioni che ne completino la

preparazione professionale, con la clausola però « *ove questo sia possibile . . .* ».

Nel contratto aziendale dell'Azienda elettrica municipale di Torino sono previsti aumenti biennali di anzianità per i dipendenti che conseguono durante il servizio una laurea o un diploma universitario in talune discipline, ovvero altri diplomi di istruzione secondaria superiore. Viene riconosciuto il diritto all'assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi serali, alla esclusione del lavoro straordinario; alla concessione di permessi retribuiti nei giorni di esame; al permesso di due ore al giorno per un massimo di 10 giorni per ciascun esame universitario da sostenere, o per un massimo di 30 giorni se il lavoratore deve sostenere esami di maturità o di abilitazione per scuola media superiore.

Analoghi impegni e misure sono recepiti nei contratti aziendali di numerose imprese, a Torino, a Milano e nel Paese tra cui per diretta conoscenza si citano quelli della Indesit (Torino), Honeywell (Caluso), Salmoiraghi Filotecnica (Milano), Colombo A., Brion Vega e Borletti (Milano), Olivetti di Ivrea, Officine di Savigliano (SNOS).

Prendendo le mosse da tali precedenti — tutti, è bene ricordarlo, strappati con lotte quasi sempre estremamente aspre e prolungate — le piattaforme contrattuali di categoria che sono alla base della battaglia sindacale odierna offrono il quadro di una più organica elaborazione che tende ad accrescere e generalizzare i primi risultati acquisiti con la contrattazione integrativa aziendale, e a sopprimere i richiami alla subordinazione dell'applicazione degli impegni da parte del datore di lavoro alla frequente generica e pericolosa condizione « *. . . compatibilmente alle esigenze della produzione* ».

\* \* \*

Onorevoli senatori, da quanto abbiamo esposto si deve giungere alla conclusione che il movimento esistente nel Paese, la maturità crescente tra le masse per quanto attiene alla coscienza del problema, le lotte che ne sono scaturite e i primi risultati con-

seguiti sono ben più avanti non solo degli sviluppi sul piano legislativo — che si limitano come è stato detto all'articolo 10 dello Statuto dei diritti dei lavoratori — ma degli stessi orientamenti programmatici dei governi passati, dove si trovano in un intrecchio singolare ammissioni significative, impegni confusi, abbozzi di soluzioni incomplete o errate, il tutto comunque regolarmente rinviato a norme di legge da varare in un futuro che non viene mai precisato, almeno come impegno di governo.

Il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 approvato dalla IV Legislatura dichiarava di voler porre « all'attenzione del Paese la necessità di uno sforzo per garantire un più alto livello di vita per tutti i cittadini, un più elevato grado di civiltà, il superamento degli squilibri più profondi » (articolo 2).

Per quanto attiene alla struttura professionale dell'occupazione nel periodo dal 1964 al 1971 il « programma » citato riconosceva che a una diminuzione rilevantissima di personale generico, avrebbe dovuto corrispondere un aumento altrettanto rilevante di personale qualificato, di quadri intermedi inferiori e superiori, di dirigenti e di quadri superiori che solo il potenziamento delle strutture scolastiche avrebbe potuto assicurare.

Ma — fatta questa analisi — il Piano prevedeva uno sviluppo estremamente insufficiente della rete scolastica, giungendo alla conclusione secondo cui... « la realizzazione di questi obiettivi è condizionata ad un orientamento legislativo del settore » nella considerazione che « ... la legge che attualmente regola la formazione professionale è per molti aspetti inadeguata e troppo spesso le attività di formazione professionale diventano puro meccanismo di assistenza ». E per dimostrare la convinzione con cui vengono fatte queste osservazioni, l'articolo 115 del Programma aggiungeva che « ... le maggiori carenze dell'attuale sistema sono la mancanza di strumenti di programmazione e di attuazione degli interventi; la carenza dei controlli didattici e tecnici, la non sempre adeguata preparazione del personale docente; l'eterogeneità dei livelli culturali e

professionali degli allievi; la mancanza di attività di sperimentazione; l'insufficienza del coordinamento tra istituzioni dipendenti dallo stesso Ministero o da Ministeri diversi; il mancato riconoscimento delle qualifiche da parte delle imprese comprese le aziende pubbliche e l'amministrazione statale ».

Anche il piano di sviluppo della scuola, presentato dal Ministro della pubblica istruzione nella IV Legislatura prevedeva il rinnovamento della scuola italiana tale « ... da soddisfare la domanda sociale di formazione che scaturisce dalla evoluzione tecnica e culturale della società ». Doveva apparire evidente quindi che, per raggiungere gli obiettivi indicati dal Programma economico, lo Stato e gli Enti pubblici avrebbero dovuto tener conto anche del grande apporto fornito dallo studio preserale e serale dei lavoratori con l'assunzione del compito di istituire e gestire scuole serali e preserali statali su tutto il territorio nazionale, almeno fino a quando sussisterà il fenomeno della istruzione serale.

Più avanti la stessa Commissione parlamentare d'indagine sulla scuola sembra che non afferri in pieno in quale modo porre rimedio alle drammatiche lacune esistenti nel campo della scuola per i lavoratori. La relazione della Commissione dedica sbrigativamente poche parole all'argomento e solo ai corsi serali professionali: « Gli allievi, si afferma, che avranno frequentato solo un anno di studio potranno completare in seguito la loro preparazione con un secondo anno a orario parziale nel tempo libero dal lavoro ed ottenere in tal modo in un secondo tempo il diploma professionale ». Nessuna consapevolezza della realtà, nessuna proposta concreta di riduzione dell'orario di lavoro né di altre adeguate forme concrete di assistenza. Si parla con aristocratico distacco del problema concludendo che per rendere possibile il passaggio dagli Istituti professionali all'Università « per i giovani aventi doti spiccate di intelligenza viva... si dovrà consentire alle scuole e agli istituti professionali e tecnici e forse in qualche misura anche alle Università di istituire speciali corsi diurni e serali distribuendo il loro

*programma in un lasso di tempo forse più lungo di quello previsto dall'ordinamento normale. Con ciò si consentirà a chi già lavora di inserirsi nella scuola e progredire nella carriera, purchè ripetiamo abbia le doti intellettuali ».*

« Per inciso (sic! prosegue la relazione) non sarà inutile un accenno alle scuole serali che nell'inquadramento previsto dovrebbe svolgere un'azione di recupero per individui se non d'eccezione e superdotati, certo i più tenaci, volenterosi e dotati della media... » (pagina 204).

Da parte sua quello che fu il Piano Gui, elaborato dopo i grandi scioperi di studenti serali di Milano, Torino e Genova, prometteva di disciplinare per legge gli Istituti tecnici serali, riconoscendo che l'esigenza si poneva tuttavia anche per altri tipi di Istituti tecnici, concludendo che tali esigenze non potevano essere soddisfatte « *in via organica e definitiva se non con una legge che affronti in modo organico i problemi degli studenti-lavoratori* » (pagina 38).

Queste considerazioni e citazioni erano contenute nella relazione che presentava il disegno di legge Levi Arian ed altri, della passata Legislatura, recante la data di presentazione del gennaio 1969. Da allora ad oggi ben arduo sarebbe aggiungere qualche cosa che si riferisca a norme o provvedimenti governativi tendenti a portare avanti quel discorso, anche nei suoi limiti e nelle sue contraddizioni.

L'unico provvedimento che si potrebbe citare è la recente circolare del Ministro della pubblica istruzione, onorevole Scalfaro, che vieta ai provveditori di assegnare agli Istituti serali statali, docenti che già siano impiegati nei corsi diurni o insegnanti di applicazioni tecniche non facenti parte dell'apparato docente scolastico; preoccupazione che sarebbe lodevole, se fosse stata oggetto di studio e di graduale applicazione quando si sia formato un corpo adeguato, per numero e per qualificazione, di insegnanti per i corsi serali; preoccupazione che — essendo stata tradotta invece in una fredda e burocratica circolare, dettata a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico ha ottenuto lo scopo di gettare nel caos numerosi Istituti

di istruzione secondaria superiore serali, come è accaduto specialmente a Torino.

Gli obiettivi che si propone il presente disegno di legge sono appunto quelli di porre termine all'abdicazione dello Stato ai suoi doveri verso gli studenti-lavoratori. Ci rendiamo conto che con questa legge non sarà possibile di affrontare tutti gli aspetti del problema, alcuni dei quali — davvero non secondari — debbono essere oggetto della legge di riforma della scuola secondaria superiore e della riforma universitaria.

Pensiamo tuttavia che non sia più oltre prorogabile una legge che si proponga, come la nostra che ci onoriamo di presentare e sostenere: 1) l'istituzione ad opera dello Stato di Sezioni serali statali nelle corrispondenti scuole medie e secondarie diurne di ogni tipo; 2) le norme che regolano i rapporti di lavoro fra gli studenti serali e le aziende.

Il testo che ci onoriamo di presentare stabilisce quindi l'istituzione dei corsi serali delle scuole secondarie superiori di ogni tipo, parificandoli a tutti gli effetti ai corsi diurni (articoli 1) e prevede l'istituzione di analoghi corsi anche per la scuola dell'obbligo (articolo 3).

Dopo aver stabilito le modalità dell'insediamento e del funzionamento dei corsi serali (articoli 5 e 6) il disegno di legge affida con l'articolo 7 al Consiglio dei professori congiuntamente all'Assemblea degli studenti il compito di adottare le decisioni in merito all'orario giornaliero e alle modifiche o agli adattamenti dei programmi che si rendano necessari considerando la condizione particolare di « lavoratore-studente » degli allievi.

L'articolo 8 tende a stabilire la piena gratuità dell'istruzione serale, sia per quanto si riferisce all'iscrizione e frequenza dei corsi che per quanto riguarda i libri di testo. Sembra ai presentatori che, interpretando correttamente la Costituzione, questo sia un compito preciso dello Stato e che pertanto esso non debba essere oggetto di elargizione o di contrattazione da parte di privati. È vero infatti che alcuni contratti aziendali prevedono forme più o meno parziali di intervento dell'Azienda, mediante borse di studio ed in certi casi di sussidi per l'acqui-



sto dei libri di testo. Tuttavia è convinzione dei proponenti che alla contrattazione aziendale può e deve essere lasciato ampio spazio per affrontare altri problemi che si presentano con la frequenza dei lavoratori ai corsi serali, per accrescere là dove sia possibile le condizioni che facilitino il lavoratore a completare la propria cultura, ma partendo dal principio che è lo Stato in primo luogo che si fa carico — mediante la gratuità dell'istruzione — della condizione fondamentale perchè questa sia erogata.

Occorre anche stabilire che deve essere abolita la norma generale secondo cui non può essere promosso o ammesso all'esame finale chi abbia superato un dato numero di assenze. Particolari condizioni di lavoro o familiari (ad esempio non è infrequente che la lavoratrice o il lavoratore studenti siano coniugati) possono creare serie difficoltà per il proseguimento degli studi: l'abolizione della norma suddetta in caso di comprovati motivi è quindi opportuna anche nella considerazione dell'interesse che il lavoratore-studente ha di ricuperare il tempo perduto e tenuto conto dell'innegabile maggiore maturità del medesimo (art. 9).

Con l'articolo 10 si sancisce il diritto di Assemblea. Viene stabilito che tale diritto può essere esercitato non solo nei locali della scuola fuori dell'orario delle lezioni ma anche durante l'orario stesso per un numero di ore non inferiore a venti. Ciò appare necessario perchè in caso contrario una parte non indifferente di studenti lavoratori sarebbe inevitabilmente condannata a rinunciare permanentemente al proprio diritto di riunione, in considerazione di molti fattori (distanza della scuola dall'abitazione; scadenza dell'orario di lavoro troppo prossima all'inizio dell'orario della lezione; difficoltà di trasporto; tarda ora in cui lo studente si trova libero dalla lezione, ecc.).

Non si ritiene di dover particolarmente illustrare gli articoli proposti al titolo II, che pensiamo si illustrino da sè. Una sola osservazione ci sembra necessario fare. Potrebbe essere sollevata l'obiezione secondo cui la materia regolata dal titolo II dovrebbe essere riservata alla contrattazione collettiva o aziendale. I proponenti sono di diverso avviso: come è stato già affermato

nella prima parte della relazione non c'è dubbio che alla contrattazione sindacale deve essere lasciato ampio spazio anche quando concrete norme di legge definiranno la riduzione dell'orario di lavoro, i permessi retribuiti, ecc. Come dimostrano alcuni contratti aziendali già da noi citati esistono — sia pure in misura diversa — conquiste in tale materia. Ma questi risultati non smentiscono bensì confermano la necessità di norme di legge che definiscano la certezza del diritto *per tutti i cittadini* che si trovino nelle condizioni di lavoratore-studente. Certezza che la legge deve indicare in minimi invalicabili, validi per tutti, minimi che non possono nè debbono essere lasciati al gioco dei rapporti di forze tra le parti. Perchè se è vero che è lo Stato che deve farsi carico della gratuità dell'istruzione, deve essere accettato che non basta aver riconosciuto tale principio ed assieme a questo aver dedotto le provvidenze di ordine economico che lo traducano in pratica, ma occorre anche assicurare le condizioni aziendali indispensabili per poter effettivamente usufruire di tale diritto. Ed è giusto che il datore di lavoro — che potrà ricavare un innegabile vantaggio dalla crescita del livello culturale del proprio dipendente, sia chiamato a concorrere a questo risultato — come del resto è dimostrato dal fatto che molte aziende si sono già fatte carico di determinati obblighi.

Deve essere detto infine che non pochi dei diritti conquistati finora con l'azione sindacale sono soggetti a condizioni *lasciate alla discrezione dell'imprenditore*; e la pratica insegna che da tale discrezionalità nascono situazioni che espongono il lavoratore-studente a frequenti contestazioni, a liti e a umiliazioni che nuocciono alla serenità così necessaria a chi si sobbarca la pesante fatica di dividere l'intera lunga giornata tra il lavoro e l'istruzione.

Per questi motivi i proponenti, come si è detto, hanno voluto dare certezza di diritto alle condizioni ritenute indispensabili affinché il lavoratore possa seguire i corsi serali o preserali e conseguirne i risultati, senza dover sopportare disagi, fatiche e difficoltà che non sono compatibili con lo sviluppo fisico, psichico e culturale del giovane stesso.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****ISTITUZIONI DI SEZIONI SERALI DI  
SCUOLE MEDIE E SECONDARIE STATALI****Art. 1.**

In attuazione degli articoli 3, 32, 33, 34, 35 e 36 della Costituzione, a partire dal 1° ottobre 1973 presso le scuole secondarie superiori statali di ogni ordine e tipo possono essere istituite sezioni ad orario serale e pre-serale denominate « sezioni serali ».

I corsi delle sezioni serali si svolgono in un numero di anni non maggiore dei corrispondenti corsi delle sezioni diurne e i titoli di studio rilasciati hanno a tutti gli effetti lo stesso valore dei titoli di studio dei corsi diurni.

**Art. 2.**

Sono istituite sezioni serali di scuole secondarie superiori statali presso le scuole ove funzionino le corrispondenti sezioni diurne quando vi sia la richiesta di almeno 15 lavoratori che siano in possesso della licenza della scuola media dell'obbligo, ovvero della terza classe della soppressa scuola di avviamento al lavoro.

In tali scuole, su richiesta di almeno dieci lavoratori studenti possono essere istituiti corsi accelerati che svolgono in un anno il programma del primo biennio delle scuole secondarie superiori.

**Art. 3.**

Sono istituite sezioni serali statali della scuola dell'obbligo laddove vi sia la richiesta di almeno quindici cittadini che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

In tali scuole possono essere istituiti — su richiesta di almeno dieci lavoratori-studen-

ti — corsi accelerati che svolgono in un anno o in due anni il programma del triennio.

Art. 4.

Nelle sezioni serali delle scuole secondarie statali hanno diritto di precedenza ai fini dell'iscrizione i lavoratori di ambo i sessi disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

Ad essi sono riservati i corsi accelerati di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Le sezioni serali delle scuole secondarie statali funzionano nei locali delle sezioni diurne o in altri locali idonei.

I comuni e le province sostengono per esse gli stessi oneri previsti per le sezioni diurne.

Art. 6.

Ogni classe serale, di norma, non può avere meno di otto e più di quindici alunni iscritti.

Art. 7.

Il consiglio dei professori, congiuntamente agli studenti lavoratori, ha facoltà di decidere su: lo svolgimento e i particolari adattamenti dei programmi e dell'orario giornaliero alle esigenze degli studenti lavoratori e alla loro preparazione tecnico-pratica ed ogni altra iniziativa atta ad agevolare lo studio degli studenti lavoratori conformemente al loro orario di lavoro e al tipo di attività da essi svolta.

Per le sezioni serali può essere previsto un calendario scolastico prolungato nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno, in modo da ridurre le ore giornaliere di attività scolastica.

Art. 8.

Per i lavoratori e per i disoccupati l'iscrizione e la frequenza, nonché l'ammissione

agli esami per le sezioni serali sono gratuite. La scuola fornisce gratuitamente agli studenti dei corsi serali statali i seguenti servizi: i libri di testo; il materiale necessario all'istruzione e alle esercitazioni; il ristoro; l'assistenza medica e psico-medica e assicurativa e i controlli sanitari periodici.

#### Art. 9.

Il numero delle assenze — rispetto a quello delle lezioni — degli alunni delle scuole serali non concorre alla valutazione del profitto in sede di scrutinio finale.

#### Art. 10.

Gli studenti delle sezioni serali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici fuori dell'orario delle lezioni e durante l'orario medesimo per un numero di ore non inferiore a venti.

#### Art. 11.

Le Regioni possono istituire corsi di aggiornamento per la preparazione specifica e psico-pedagogica del personale insegnante alle sezioni serali.

Agli insegnanti delle sezioni serali viene raddoppiato il compenso mensile di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 483.

### TITOLO II

#### NORME SUI RAPPORTI DI LAVORO PER I LAVORATORI-STUDENTI

#### Art. 12.

I lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti sezioni serali di qualsiasi durata di scuole statali o legalmente riconosciute hanno diritto ad avere una giornata lavora-

tiva non superiore alle sei ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana e comunque non oltre le trenta ore settimanali.

La conseguente riduzione dell'orario di lavoro, d'accordo con l'organizzazione sindacale di categoria, o aziendale, può essere anche cumulata in un monte di ore annuali di cui il lavoratore studente può usufruire, secondo le sue esigenze.

E loro vietato effettuare ore di lavoro straordinario.

Le ore di riduzione di lavoro sono remunerate nella misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso lavoratore-studente per le ore lavorative.

Il pagamento viene effettuato dalle imprese alle normali scadenze dei periodi paga.

La riduzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti commi non viene applicata durante le vacanze scolastiche estive.

#### Art. 13.

Per ottenere la riduzione dell'orario di lavoro, di cui al precedente articolo, il lavoratore è tenuto a presentare alla direzione aziendale da cui dipende, all'inizio dell'anno scolastico, il certificato di iscrizione e mensilmente il certificato di frequenza alla scuola attestante che il lavoratore-studente abbia frequentato almeno il 50 per cento delle ore di lezione.

#### Art. 14.

Il lavoratore di cui agli articoli 12 e 13 ha diritto a turni di lavoro compatibili con l'orario scolastico ed a non essere trasferito di sede durante l'anno scolastico.

Per sostenere gli esami delle sessioni estive e autunnali lo studente-lavoratore ha diritto, in aggiunta alle ferie contrattuali, a permessi retribuiti di assenza dal lavoro. I permessi sono di trenta giorni all'anno, anche consecutivi, per i lavoratori che devono sostenere esami nella sessione estiva e di venti giorni per quelli che devono sostenere esami nella sessione invernale. Le retri-

buzioni per tali giornate sono effettuate secondo le norme previste al comma quarto dell'articolo 12 della presente legge. Il permesso deve essere richiesto con un preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 15.

Il licenziamento determinato direttamente o indirettamente dalla condizione di studente è nullo a tutti gli effetti.

Art. 16.

Ai lavoratori-studenti serali, in seguito al conseguimento di titoli di studio, vengono attribuite le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni corrispondenti previste dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti.

Art. 17.

I lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti qualsiasi anno di corso di sezioni serali di scuole secondarie statali o gestite da enti locali hanno diritto al rinvio della ferma militare fino al ventiseiesimo anno di età.

Art. 18.

Dei provvedimenti che sono oggetto della presente legge hanno diritto di usufruire anche i lavoratori-studenti esclusi dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e cioè i dipendenti dello Stato, delle Regioni, dei comuni, delle province e degli altri enti pubblici.

Gli oneri derivanti dalla applicazione di quanto disposto dal comma precedente sono posti a carico delle rispettive amministrazioni.

Art. 19.

Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali nazionali, di categoria e di azienda.

**Art. 20.**

Per la realizzazione di quanto previsto negli articoli 12 e 13 della presente legge vengono posti a carico delle imprese contributi nelle seguenti misure:

0,20 per cento per le imprese industriali fino a cento dipendenti e per le imprese commerciali con più di cinque dipendenti e con meno di trenta dipendenti;

0,40 per cento per le imprese industriali con oltre cento dipendenti e per le imprese commerciali con oltre trenta dipendenti.

I contributi di cui al comma precedente sono fissati per il primo biennio sulle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i rispettivi dipendenti con i criteri fissati dalle norme vigenti per le contribuzioni degli assegni familiari.

Detti contributi saranno versati alla Cassa integrazione guadagni il cui comitato ne curerà la gestione con una contabilità autonoma.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il regolamento di esecuzione della presente legge per quanto attiene alle modalità per il versamento dei contributi e la erogazione delle prestazioni.

**Art. 21.**

L'inosservanza da parte delle aziende degli obblighi previsti dal titolo II della presente legge è punita con le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**Art. 22.**

La vigilanza sull'applicazione di tutti gli articoli compresi nel titolo II della presente legge è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro nonchè ai Comuni e alle Regioni per quanto di loro competenza.

## TITOLO III

## ONERI FINANZIARI

## Art. 23.

Per l'istituzione e la gestione delle sezioni serali delle scuole serali statali e per la contribuzione statale alla Cassa integrazione guadagni viene autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascun esercizio finanziario dello Stato del biennio successivo alla data dell'approvazione della presente legge.

Alla spesa di lire 100 miliardi prevista per il primo anno del biennio di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte col prelievo di pari importo sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativa agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Gli oneri relativi di cui agli articoli 5, 8 e 11, della presente legge sono per i primi due anni di applicazione della medesima posti a carico dello Stato.

## Art. 24.

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.